

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

SOCIETÀ

ATTORE

contro

BANCA

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

Con atto di citazione in riassunzione, a seguito della adesione di parte attrice alla eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla Banca innanzi al Tribunale di Benevento, SOCIETÀ ha riproposto le medesime domande avanzate innanzi al giudice dichiaratosi incompetente, relativa all'accertamento negativo del credito derivante da un rapporto di conto corrente per lamentata applicazione di interessi ultralegali, con domanda di ripetizione.

Si è costituita la Banca convenuta, reiterando le eccezioni già formulate nel merito, circa l'infondatezza della domanda, ed eccependo altresì l'inammissibilità della domanda di riassunzione proposta con deposito cartaceo, nonché l'improcedibilità per il mancato rinnovo della procedura di mediazione nel circondario del Tribunale competente.

Il primo giudice assegnatario del giudizio ha ritenuto che le eccezioni in rito non fossero idonee a definire la lite; successivamente, all'esito della concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c., l'ulteriore precedente giudicante (la scrivente è subentrata nella trattazione della lite solo in fase decisionale), ha rinviato la causa per la decisione argomentando in ordine alla fondatezza della questione pregiudiziale dell'inammissibilità del deposito cartaceo dell'atto di riassunzione.

All'udienza del 29.1.2020 la causa è stata dunque trattenuta per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., interrotti in ragione della pandemia in corso, ex d.l. 18/2020 e ss. mm. e ii.

Occorre pronunciarsi sulla ammissibilità della domanda di riassunzione, nelle forme della sua proposizione, posto che le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa a mente dell'art. 177 c.p.c.

Sentenza, Tribunale di Avellino, Giudice Aureliana Di Matteo, n. 987 del 24 giugno 2020

Sulla possibilità di riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente con atto cartaceo vi è un contrasto nella giurisprudenza di merito, poiché in alcune pronunce si è affermato che è ammissibile la costituzione da parte dell'attrice opponente in riassunzione ex art. 50 c.p.c. con deposito cartaceo dell'iscrizione a ruolo e della comparsa, perché la parte opponente non risulta ancora costituita nel procedimento pendente innanzi al giudice dichiarato competente (Trib. Torino, 11 luglio 2016) e che comunque trattasi di una mera irregolarità sanabile con il deposito in via telematica dell'atto (Tribunale di Pescara 8 settembre 2016).

Altre pronunce hanno invece dichiarato l'inammissibilità della riassunzione in forma cartacea, tra queste si richiama la decisione del Tribunale Benevento, 27/04/2017, n.793: La continuazione del processo inizialmente incardinato dinanzi all'autorità incompetente impone la qualificazione della comparsa di riassunzione come atto endoprocessuale e, pertanto, da depositare telematicamente ai sensi dell'articolo 16- bis, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conforme a Trib. Lodi, 4 marzo 2016 e Trib. Vasto, 28 ottobre 2016, n. 180.

La scrivente ritiene di aderire a tale secondo orientamento, maggiormente adeguato rispetto alle nuove regole del processo civile telematico.

In primo luogo si evidenzia che la avvenuta costituzione della parte convenuta in riassunzione non impedisce di esaminare la ritualità dell'avvenuta riassunzione, posto che non si discute di un vizio della notifica, bensì della corretta instaurazione del giudizio riassunto a seguito della declaratoria di incompetenza. Ed infatti, la riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, dal momento che tale atto è valido, per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi idonei ad individuare il giudizio che si intende proseguire (cfr. Cass Sez. 1 - , Sentenza n. 6921 del 11/03/2019). Si impone dunque la verifica della correttezza del deposito dell'atto di riassunzione avvenuto in forma cartacea e non già in modalità telematica, a prescindere dalla conoscenza che di tale deposito abbiano avuto le altre parti costituite.

È noto che l'art. 16 bis comma 1 d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge con modificazioni dalla l. 17.12.2012 n. 221 dispone che, nei giudizi civili innanzi al tribunale, *"il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche"*.

È previsto dunque l'obbligo del deposito per via telematica dei c.d. atti endoprocessuali, residuando la possibilità del deposito cartaceo per i soli atti introduttivi dei giudizi, eccezion fatta per i procedimenti monitori.

Nel caso in lite, dunque, occorre indagare la natura di atto introduttivo o di atto endoprocessuale dell'atto di riassunzione a seguito della declaratoria di incompetenza pronunciata dal primo giudice adito.

Che si tratta di un atto endoprocessuale emerge già la lettera della norma, di cui all'art. 50 c.p.c., che in tema di riassunzione del giudizio testualmente dispone *"se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nell'ordinanza... il processo continua innanzi al nuovo giudice"*.

Già l'argomento letterale induce a ritenere che il processo non incomincia nuovamente con la riassunzione, ma continua sulla scorta delle asserzioni e deduzioni portate innanzi al primo giudice dichiaratosi incompetente.

Sentenza, Tribunale di Avellino, Giudice Aureliana Di Matteo, n. 987 del 24 giugno 2020

La giurisprudenza di legittimità ha d'altronde costantemente affermato l'unitarietà del processo riassunto a seguito di una declaratoria di incompetenza, si veda da ultimo il pronunciamento della Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 6921 del 11/03/2019 Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario; si veda altresì Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21334 del 15/10/2010 In caso di riassunzione dinanzi al giudice competente, ai sensi dell'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., il processo prosegue tra le parti originarie, indipendentemente da chi abbia assunto l'iniziativa di provvedere ai relativi incumbenti.

Né può dubitarsi sull'inderogabilità della necessità del deposito telematico, posto che la norma richiamata prevede espressamente l'obbligatorietà del deposito telematico e prevede - al comma 9 - un'unica deroga relativa all'ordine del giudice che autorizzi il deposito cartaceo per ragioni specifiche. Corollario di tale considerazione è dunque che l'atto introduttivo della fase di riassunzione debba necessariamente considerarsi come un atto endoprocessuale, trattandosi di una seconda fase di un medesimo grado di giudizio, con la ulteriore conseguenza che lo stesso deve entrare nel processo esclusivamente attraverso il deposito telematico, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 1, del D.L. n. 179/12, diversamente dovendosi qualificare quale *tamquam non esset*.

Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di merito, invero, in tal caso l'atto non è semplicemente nullo ma è da considerarsi giuridicamente inesistente, in quanto redatto in modo assolutamente non previsto dalla normativa e totalmente privo degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto del tipo normativamente considerato, da considerarsi quindi non solo inidoneo a produrre gli effetti processuali propri degli atti riconducibili al corrispondente tipo ma anche non passibile di considerazione sotto il profilo giuridico (cfr. in termini Tribunale Vasto 28/10/2016, n.180).

Il processo non può pertanto ritenersi ritualmente riassunto, con la conseguenza che ne va dichiarata l'estinzione.

Le spese restano a carico di chi le ha anticipate in applicazione dell'art. 310 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara estinto il giudizio.
- nulla sulle spese.

Avellino, 24 giugno 2020

Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*